

OGGETTO: CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DELLA FONDAZIONE PER LO
SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - LOTTO _____
_____”.

Codice CIG: – RUP: Dott.ssa Giovanna D'Angelo.

L'anno duemiladiciotto, addìdel mese di in
Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito
denominata semplicemente Fondazione, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli
Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro
tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara di agire esclusivamente per
conto e nell'interesse della Fondazione medesima, che rappresenta e presso
cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative

e

- il sig. nato a il, C.F.:
....., nella sua qualità di con studio in
..... alla via P.IVA di seguito nel
presente atto denominato Aggiudicatario.

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 05/11/2018, veniva
autorizzato ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, l'espletamento di gara a
procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio giuridico-legale e di
supporto al R.U.P. a favore della Fondazione per lo sport del Comune di

Reggio Emilia per mesi 24 (ventiquattro);

- con Determinazione del Direttore n. 59 del 15/11/2018 Prot. n./U, veniva indetta la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi legali della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, veniva approvato lo schema di bando pubblico ed i relativi allegati nonché il capitolato d'oneri / schema di contratto da espletarsi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del succitato decreto;

- con la medesima Determinazione del Direttore n. 59 del 145/11/2018 Prot. n./U, è stato nominato RUP, per l'appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna D'Angelo;

- che il codice identificativo gara per il LOTTO _____ è CIG:;

- che con verbale redatto in data _____ prot. N. _____ di Prot., si è proceduto all'aggiudicazione dei LOTTI 1, 2 e 3 e che l'aggiudicazione è stata infine approvata con determinazione del Direttore n. _____ del _____ prot. n. _____,

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante affida all'Aggiudicatario, che accetta, il lotto _____ dell'appalto avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE E DI SUPPORTO AL R.U.P. A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

PER MESI 24 (ventiquattro) suddiviso in tre lotti". - CIG

.....

L'oggetto specifico del presente contratto è il seguente:

(segue descrizione differente a seconda del Lotto di riferimento)

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'ammontare del corrispettivo relativo al LOTTO __, risultante dal ribasso percentuale del% sull'importo posto a base di gara (€), è pari ad € (diconsi Euro/centesimi) per tutta la durata dell'affidamento, oltre CPA, IVA e spese forfettarie di legge.

ART. 3 – QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento devono essere assicurate per tutto il periodo contrattuale:

- a. l'impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e nella propria offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto della deontologia professionale, dando altresì disponibilità a partecipare a tavoli tecnici e garantendo, salvo i casi di forza maggiore, continuità nei soggetti che erogano le prestazioni;
- b. la disponibilità costante, in termini di reperibilità telefonica;
- c. la propria personale presenza presso gli Uffici della Fondazione o altri luoghi da questa indicata, ogni volta che questa lo riterrà indispensabile per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e/o per fornire

l'assistenza richiesta; la disponibilità su richiesta a relazionare periodicamente sullo stato degli adempimenti e a tenere informata costantemente la Stazione Appaltante circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo – ove richiesto e nei limiti stabiliti dal Bando di Gara - senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, anche attraverso modalità telematiche di scambio delle informazioni e dei documenti necessari all'espletamento dell'incarico, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione. Dovrà altresì indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico della Fondazione da prevedersi in bilancio;

d. la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione delle problematiche e delle eventuali controversie;

e. l'Aggiudicatario non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Stazione Appaltante, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico, parimenti, prima di assumere l'incarico, dovrà rinunciare ad eventuali azioni giudiziarie in corso precedentemente azionate contro la Stazione Appaltante;

f. l'Aggiudicatario incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti

professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse della Fondazione.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio avrà durata di **mesi 24 (ventiquattro)** con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Durante tale periodo, la Stazione Appaltante non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni oggetto del servizio.

2. L'Aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio nella data richiesta anche in pendenza della formale stipula del contratto, qualora la Fondazione lo richieda ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E' escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.

2. Ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare i seguenti documenti:

- cauzione definitiva, con le modalità indicate all'art. 6 del presente capitolato;

- copia della copertura assicurativa di cui all'art. 13 del presente capitolato;

- (solo in caso di raggruppamento temporaneo) mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l'indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti

del raggruppamento.

3. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA, del C.P.A. e delle spese forfettarie nella misura del 15%, di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. adottato dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n. 55. Ad eccezione delle prestazioni legate al contenzioso in materia di rapporti di lavoro di cui al LOTTO 2, tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese connesse all'espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi nei corrispettivi risultanti dall'offerta economica, sicché in tutti gli altri casi gli assegnatari dei servizi devono essere in grado di spostarsi autonomamente presso la sede della Fondazione, o altre all'uopo indicate, con mezzi propri ed interamente a loro carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano a carico dell'Aggiudicatario tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio ad egli appaltato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di € (diconsi euro/centesimi), mediante polizza fideiussoria n., rilasciata in data da Agenzia di, documento conservato in atti rassegna n. del

2. L'Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

3. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle

prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile. L'Aggiudicatario solleva pertanto da ogni responsabilità la Fondazione ed il relativo personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni.

5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.

6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, in ordine al servizio oggetto del presente atto e quindi assume ogni responsabilità al fine di mantenere la Fondazione estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di chicchessia.

7. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

8. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria

nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

9. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

10. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

11. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

12. A cura della Stazione Appaltante dovranno essere forniti, all'Aggiudicatario incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.

13. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti

rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto Aggiudicatario e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l'Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

1. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e del C.P.A.) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al soggetto Aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

3. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d'onori per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte

dell'Aggiudicatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Aggiudicatario a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. ___ del bando di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.
2. La Fondazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla documentazione della presente procedura;
- c. qualora sia accertato che l'Aggiudicatario sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;
- d. qualora sia accertato che l'Aggiudicatario abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro la Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;
- e. quando all'Aggiudicatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
- g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- h. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- i. in caso di frode;
- j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni

oggetto del contratto;

k. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

l. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

m. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicatario possa dar luogo.

5. L'Aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Fondazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.
3. La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione sarà tenuta al pagamento:
 - a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;

b. delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;

c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Aggiudicatario richiede la forma scritta, a pena di nullità.

2. L'Aggiudicatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.

3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura ad avvenuta esecuzione delle singole e diverse linee di attività, da indicarsi con allegata nota esplicativa e contenente sommario elenco delle attività svolte nel periodo di riferimento.

2. L'importo complessivo risultante dall'applicazione del ribasso unico offerto dall'Aggiudicatario che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa in esito alla presente procedura ha carattere forfettario, costituisce corrispettivo per l'intera attività professionale resa dall'Aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni

descritte nel presente capitolato, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il concorrente sottoscrivendo il presente contratto dichiarare di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. Il concorrente dovrà dichiarare, altresì, di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, l'importo del corrispettivo che la Fondazione erogherà avrà carattere forfettario e costituirà il corrispettivo per l'intera attività professionale resa dall'Aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato d'oneri, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247. La Fondazione non erogherà, pertanto, alcun rimborso di spese forfettarie, né alcuna altra indennità per le trasferte.
4. Si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Fondazione corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario, e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti.
5. Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell'interesse, in nome e per conto dell'Aggiudicatario.
6. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata

a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi

12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 022 999 303 5.

7. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

8. La Fondazione provvederà al pagamento, a favore dell'Aggiudicatario, del corrispettivo dovuto a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato. La Fondazione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, subordinatamente al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all'acquisizione, da parte della Fondazione, della certificazione della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

9. Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.

10. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario, indicando le relative modalità di pagamento.

11. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.

12. Per l'attività prestata dall'Aggiudicatario nei contratti iniziati ma non compiuti, si liquideranno i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

13. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Aggiudicatario ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a:
.....
..... Sede di
..... - IBAN:
.....

14. L'Aggiudicatario dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i: -----

a. nato a
..... il - C.F.
.....

15. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

16. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c

dedicato.

17. L'Aggiudicatario, pena la nullità del presente contratto:

a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 59/20116 e s.m.i., l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto. E' accordata, tuttavia, all'Aggiudicatario la facoltà di avvalersi, ove ritenuto, della collaborazione di altri colleghi, restando egli in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente

contratto.

ART. 11 - RISERVE DELL'AGGIUDICATARIO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell'Aggiudicatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'Aggiudicatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al trimestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario.

ART. 12 - INDIPENDENZA DELL'AGGIUDICATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. L'Aggiudicatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la

durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.

2. L'Aggiudicatario si impegna pertanto espressamente, con la stipula del presente contratto a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun incarico, né direttamente, né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro la Fondazione.

3. L'Aggiudicatario dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Fondazione, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al Servizio.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Aggiudicatario è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario la Fondazione, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi

professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.

3. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgolazerozero) per anno e per sinistro, con un numero di sinistri illimitato. L’Aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. L’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà produrre un’appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgolazerozero) per anno e per sinistro da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo

mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì

p. l'Aggiudicatario

p. la Stazione Appaltante